

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione ed approvazione del progetto di legge portante disposizioni transitorie riguardo ad alcune esenzioni dalla leva — Discussione del progetto di legge sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria — Dichiarazione del senatore Broglia, relatore — Emendamento all'articolo unico del progetto, proposto dall'Ufficio centrale, combattuto dal senatore Gonnet, e dal ministro della guerra — Osservazioni del senatore Broglia — Risposta del ministro della guerra — Rigetto dell'emendamento dell'Ufficio centrale ed approvazione dell'articolo unico del progetto — Lettura del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica e votazione del medesimo — Relazione sul progetto di legge per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menovvs.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra e degli affari esteri, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle finanze.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDO AD ALCUNE ESENZIONI DALLA LEVA.

PRESIDENTE. Fra i progetti di legge posti all'ordine del giorno per la tornata d'oggi vi è quello contenente le disposizioni transitorie riguardo ad alcune esenzioni dalla leva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 618.)

Siccome a questo progetto non è stata fatta alcuna osservazione dall'ufficio centrale che ebbe l'incarico di esaminarlo, così lo metterò per primo in discussione.

Gli articoli proposti sono i seguenti. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Se non si domanda la parola metto ai voti gli articoli, che rileggerò separatamente.

« **Art. 1.** Gli iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare; essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al mandamento cui appartengono, ed in iscarico della provincia. »

(È approvato.)

« **Art. 2.** Saranno pure esenti dal servizio militare i figli illegittimi che si trovino in uno dei casi di cui all'articolo precedente. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio di questo progetto.

I votanti essendo 62, furono 59 i voti favorevoli, 5 i contrari.

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO AL GRADO DI LUOGOTENENTE NELLA FANTERIA E CAVALLERIA.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il progetto di legge riguardante l'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 638.)

Questo progetto è formato di un solo articolo del tenore seguente :

« **Articolo unico.** In tempo di pace e nelle armi di fanteria e cavalleria l'avanzamento al grado di tenente sarà devoluto ai sottotenenti dell'arma rispettiva per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità e per un quinto a scelta. »

Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Faccio però prima presente al Senato che in fine della relazione riguardante questo progetto è detto :

« L'ufficio poi ancora osserva che la scelta è potente stimolo onde animare gli ufficiali a sempre più distinguersi, e perciò non vedrebbe il motivo, per cui i sottotenenti delle

altre armi, oltre quello di fanteria e di cavalleria, ne sarebbero esclusi, ed emetterebbe il voto che nell'articolo della legge proposta si omettesse la dicitura di *fanteria e cavalleria*, e si dicesse invece: *nelle varie armi, ecc.* »

La parola spetta al senatore Broglia, relatore.

BROGLIA, relatore. Le conclusioni state prese sono il voto della maggioranza dell'ufficio centrale. Debbo però osservare al Senato che nel seno dell'ufficio stesso due membri annuivano all'adozione del progetto di legge tal quale era presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gonnet.

GONNET, MM. les sénateurs. La différence que vous remarquerez entre le projet de loi du ministre de la guerre, et celui que vous propose votre bureau central, consiste en ce que celui-ci voudrait que l'avancement au grade de lieutenant, d'un 3^{ème} des sous-lieutenans au choix, fût applicable aux différentes armes, tandis que le Ministère ne vous propose ce genre d'avancement que pour les sous-lieutenans d'infanterie et de cavalerie.

Deux membres de votre bureau, messieurs, appartenant aux armes spéciales d'artillerie et du génie, ne sauraient admettre cette généralisation, car, si vous jetez un coup-d'œil sur la loi de l'avancement, vous y verrez que les armes spéciales ont, pour le passage du grade de sous-lieutenant à celui de lieutenant, un mode qui leur est tout particulier, et qu'on ne pourrait convenablement altérer.

Les sous-lieutenans de ces armes, pour les deux tiers des places vacantes proviennent, sauf circonstances exceptionnelles, de l'Académie militaire, et pour l'autre tiers des sous-officiers de leurs régimens. Les premiers restent avec ce grade pendant deux ans, c'est-à-dire, tout le temps qu'ils passent à l'école d'application; après quoi, d'après le résultat des examens qu'ils subissent, ils sont promus au grade de lieutenant par ordre de mérite. Vous voyez déjà que ce ne serait pas le cas pour ces jeunes gens, pendant qu'ils sont sous-lieutenans, de penser à un avancement au choix. Il en est de même pour les sous-lieutenans des régimens, provenant de la classe des sous-officiers, lesquels concourent avec les premiers, par ancienneté, à la promotion au grade de lieutenant. En effet, par ce concours, ceux-ci ne restent également guères plus de deux ans avec le grade de sous-lieutenant. Ainsi, en comparaison de ceux de la troupe de ligne, non-seulement ils sont loin d'être mal partagés, mais ils reçoivent au contraire un avancement très-rapide. Pour ce seul motif, ce ne serait pas déjà le cas d'admettre leur avancement au choix.

Cet avancement, dans les corps spéciaux, et en temps de paix, doit porter tout naturellement sur l'élément scientifique, sans rien négliger cependant des autres qualités militaires; aussi n'est-ce qu'à partir du grade de lieutenant qu'il peut raisonnablement avoir lieu.

Je puis encore une raison péremptoire, pour ne pas admettre la proposition de la majorité du bureau central dans la loi de l'avancement, où il est spécifié que l'avancement au choix ne peut avoir lieu qu'après deux ans de grade au moins. Or, puisque les sous-lieutenans des armes spéciales sont promus au grade de lieutenant après deux ans de sous-lieutenant, il est évident que la susdite proposition ne saurait leur être applicable.

Ce ne serait qu'en guerre que les sous-lieutenans de ces armes pourraient rendre des services signalés, tels à leur mériter un avancement particulier; mais dans ce cas les réglemens ont déjà pourvu. Dans les temps ordinaires un semblable avancement ne sera jamais convenable, et à peine

possible; dès lors la généralisation proposée est pour le moins inutile.

Je ne pense pas devoir insister davantage; la chose est par elle-même si évidente que la minorité de votre bureau central espère vous faire partager ses convictions, et qu'ainsi le Sénat approuvera le projet de loi en question tel qu'il a été proposé par le Ministère.

DURANDO, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

DURANDO, ministro della guerra e marina. L'ufficio centrale, come il Senato ha udito, ha proposta una variazione al presente progetto di legge. Egli sostituirebbe le parole « nelle varie armi » a quelle di « armi di fanteria e cavalleria » che sono indicate unicamente nel progetto di legge.

Non è senza qualche ragione che spero il Senato saprà apprezzare, che il progetto di legge è ristrettivo a questi casi cioè non accenna a tutte le armi, ma solamente a quelle di fanteria e cavalleria.

Il motivo principale è, che nelle armi di fanteria e cavalleria il Governo somministra i mezzi agli ufficiali di distinguersi e per conseguenza esso ha i mezzi di conoscere quegli ufficiali che veramente si distinguono e di cui conviene, come ha molto bene esposto l'ufficio centrale, stimolare l'emulazione.

Ma quando noi usciamo dalle armi di cavalleria e di fanteria, le condizioni cambiano assai, vale a dire né i mezzi per distinguersi sono uguali, né il Governo ha il mezzo di conoscere quelli che si distinguono. Ove si adottasse la dicitura proposta dall'ufficio centrale, la legge si applicherebbe a tutte le armi.

Noti il Senato che le armi dalla legge dell'avanzamento non sono classificate; questa legge non dice quali e quante siano queste armi; non v'è che il regolamento che fa seguito alla legge, il quale ha ben classificato nel senso amministrativo ciò che si deve intendere per armi.

Dico nel senso amministrativo, perchè nel senso tecnico veramente non ci sono che quattro armi, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, siccome quelle che hanno degli istrumenti offensivi, delle armi speciali; ma nel senso amministrativo la cosa è differente.

Le armi sono classificate in 7 classi: le guardie del corpo di S. M., i carabinieri reali, la fanteria, la cavalleria, il corpo reale dello stato maggiore, il corpo reale d'artiglieria, il corpo reale del Genio ed il treno d'armata.

Adottando, come dissi, la dicitura dell'ufficio centrale, la legge si applicherebbe a tutte queste armi.

Ora, io non credo conveniente e neanche troppo opportuno che si applichi a tutte queste sette armi. Converrebbe per lo meno applicarla solamente ad alcune di esse a cui ne fosse possibile l'applicazione.

Diffatti io non so perchè si applicherebbe l'avanzamento di un quinto a scelta alle guardie del corpo; questo sarebbe un pleonasma. Non vedo neanche la ragione perchè i carabinieri reali debbano essere compresi nell'applicazione di tal legge; essi hanno dalla legge organica di avanzamento due terzi a scelta dalle altre armi ed un solo terzo per propri sottotenenti, dimodochè anche in questo caso, adottando la proposta dell'ufficio centrale, converrebbe salvare la disposizione della legge organica, vale a dire che sempre rimanessero due terzi da darsi dalle altre armi e solo un terzo dallo stesso corpo, e su questo terzo poi si dovrebbe fare la scelta del quinto. Converrebbe anche mettere in correlazione questa disposizione colla legge organica.

Per ciò che riguarda l'artiglieria ed il corpo del Genio l'onorevole senatore Gonnet ha già indicato che realmente nel fatto non avrebbe applicazione, perchè è ben difficile che nei sott'ufficiali promossi sottotenenti, si trovino requisiti sufficienti per meritare l'avanzamento, mentre negli altri due terzi che debbono venire dagli istituti, naturalmente ci sono gli esami, e non è il caso che cadesse la scelta sopra di essi. Dirò poi che non mi pare conveniente di fare una prescrizione quando essa non possa avere effetto, almeno alcune volte.

In questo caso io credo che non avrebbe mai effetto; ma se però talora lo avesse ne potrebbe conseguire qualche inconveniente; cioè i corpi si vedrebbero in facoltà di promuovere un certo numero d'individui a scelta; il loro amor proprio non permetterebbe di presentare un quadro sempre vuoto per la categoria della scelta, e farebbero non di rado una scelta che cadrebbe, non dirò sopra incapacità (ciò che voglio supporre non esistere in individui di alcun'arma), ma sopra mediocrità che non sarebbe conveniente godessero di questo favore.

A me pare adunque che sia meglio che le disposizioni della legge possano produrre il loro effetto secondo l'intenzione di chi la sancisce, e se l'effetto ne sembri dubbioso, meglio valga il non adottar simili disposizioni o l'estenderle più al di là di quanto il richieda il bisogno.

Il treno d'armata è anche un'arma in cui gli uffiziali fino al grado di tenente sono retti dalle leggi generali; cioè un terzo di sott'ufficiali che passano sottotenenti e gli altri due terzi sono presi dalle altre armi, e in tempo di guerra si prendono da tutte le armi.

Io non vedo come il ministro della guerra potrebbe trovar modo a scegliere questi uffiziali; io non vedo come desso possa somministrare in quest'arma, in quest'istituto, se si vuole, i mezzi di distinguersi ai sottotenenti e come conoscere la loro capacità, mentre non ha, come io ebbi già l'onore di dire, al paro della fanteria e della cavalleria, le scuole, i professori, ecc., che somministrano buoni dati per distinguere le capacità dalle mediocrità.

Ma relativamente poi a quest'arma, vi è un altro inconveniente maggiore, ed è che questo corpo non ha che un ufficiale superiore; e siccome le proposizioni di avanzamento sono fatte dagli uffiziali superiori, quindi in quest'arma la scelta sarebbe tutta nelle mani di quest'ufficiale superiore, e ne verrebbe per conseguenza che forse potrebbe dar luogo ad una scelta, una indicazione meno giusta, meno conveniente.

Per siffatte ragioni mi parrebbe, senza che io voglia lottar troppo apertamente contro questa disposizione, che sarebbe il caso di desistere da questa estensione maggiore.

In ogni caso però ove l'ufficio centrale credesse opportuno e volesse persistere in questa maggiore estensione della legge, io lo pregherei di volere nel caso pratico in primo luogo restringerla a quelle certe armi in cui egli veramente non vedesse inconvenienti; in secondo luogo metterla in correlazione colla legge organica, e ciò in specie per quanto riguarda i carabinieri reali in cui, come ebbi l'onore di dire, due terzi sono devoluti alle altre armi.

Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato, benchè mia opinione sarebbe che esso apprezzasse, come credo, il progetto quale venne proposto.

BROGLIA, relatore. Quando l'ufficio centrale ha adottato quella conclusione, l'aveva fatto nella mira di mantenere fra tutti i sottotenenti dell'armata quella eguaglianza stata loro concessa dalla legge di avanzamento di cui la disposizione preliminare dice: « Tutti i sottotenenti concorrono per an-

zianità al grado di tenente » e così pure la stessa legge, e qualche articolo dopo, facendo l'applicazione dell'avanzamento dal grado di sottotenente, fra le varie armi, ha fatto; benchè in modo diverso, come è naturale, delle variazioni, ma ogni qual volta passa dal grado di sottotenente a tenente, sempre ritorna al primo principio stabilito egualmente per tutti per anzianità.

Ora parve all'ufficio centrale che ragioni di convenienza dovessero prevalere per mantenere questo stesso principio; tanto più che la legge non è obbligatoria, ma facoltativa l'applicazione di essa.

Questa dunque non era generalmente che una porta aperta lasciata a queste armi, della quale certo non avrebbero approfittato se non era il caso.

Quanto poi al riconoscere il merito dei sottotenenti per diventare tenenti in ogni arma, in ogni corpo qualsiasi, siccome la legge ha stabilito Commissioni di uffiziali superiori, così vi è sempre modo di constatarlo.

È ben vero che nel corpo della provianda non vi è che un solo ufficiale superiore, ma questo corpo approfitta della legge dell'avanzamento per il grado da tenente a capitano, e da capitano a maggiore; la qual legge lascia la scelta ad un numero di uffiziali promovendi; ora, siccome quest'ufficiale superiore è capace di distinguere il merito del tenente per diventare capitano, e del capitano per diventare maggiore, credo che non ci sia grande difficoltà per distinguere e per conoscere in chi è sottotenente, se sia capace a diventare tenente.

È vero egualmente che nei carabinieri reali vi hanno due terzi di uffiziali che provengono dagli altri corpi; ma un terzo rimane di diritto di avanzamento a sottotenenti del corpo.

Questo terzo si promuove per anzianità; ed io non vedo difficoltà che in questo terzo si levi il quinto per promuoverlo a scelta; ove questo quinto non ci fosse, si andrebbe per anzianità, perchè, ripeto, l'applicazione della legge non è obbligatoria, ma è facoltativa a seconda delle circostanze.

Del resto la maggioranza dell'ufficio centrale aveva emesso questo voto per favorire tutti i sottotenenti delle altre armi, perchè non ci fosse un'esclusione che li colpisse, non ignorandosi che tutte le esclusioni sono sempre odiose, e perchè non si potesse dire « questi sottotenenti godono del vantaggio della scelta e questi no » n'era emesso un tal voto.

Se però il Senato crede di non doverci consentire, la maggioranza dell'ufficio si rimette al voto che esso sarà per dare.

DUBANDO, ministro della guerra e marina. Non aggiungerò che due parole. Le ragioni esposte dall'onorevole relatore sulla diversità dei trattamenti, hanno in apparenza qualche peso. Pare di fatti che l'esclusione delle altre armi abbia un non so che di odioso; tale mi pare sia l'idea esposta dall'onorevole relatore.

(Il senatore Broglia fa cenni affermativi.)

Se nella legge organica dell'avanzamento fossero stati trattati tutti i corpi in egual modo, la ragione sarebbe perentoria e non avrei più nulla a dire (non v'è motivo di trattare meglio un'arma che un'altra). Ma quella legge ha stabilito delle differenti condizioni di avanzamento in ragione della specialità di ogni corpo e di ogni arma.

Non c'è che vedere ciò che determina relativamente alle guardie del corpo, ai carabinieri, alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria, al genio, allo stato maggiore e al treno d'armata per vedere che la legge d'avanzamento non tratta tutti i corpi egualmente, e non li ha misurati allo stesso peso.

Così pei carabinieri reali, per citare un esempio, l'avanza-

mento dei tenenti a capitani è metà a scelta, mentre nei corpi di fanteria non vi è che un terzo; così nel treno d'armata, così nello stato maggiore.

In altre armi vi è una differente scala, un differente trattamento, secondo sono le condizioni speciali del corpo. Quindi è che questa esclusione che vi sarebbe adesso, e in apparenza non sembrerebbe aver motivo, è un corollario, una conseguenza del sistema generale che domina la legge attuale, la quale ha trattato differentemente i differenti corpi, secondo le differenti condizioni.

Ripeto: non ci sarebbe grande inconveniente qualora il Senato adottasse il progetto dell'ufficio centrale, perchè in fondo forse non sarebbero poi presentati questi quadri, e la legge non avrebbe applicazione (giacchè credo che nel generale non avrebbe applicazione); e anche questo mi pare già un inconveniente quantunque non grave, ma sempre un inconveniente. Perciò se l'ufficio centrale non insiste con molta efficacia, io crederei che il Senato potrebbe accettare il progetto quale fu presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Ritiene il Senato che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale consiste in sostituire le parole « nelle varie armi » a quelle « nelle armi di fanteria e cavalleria. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo unico del progetto. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio di questo progetto.

Il risultamento è il seguente:

Votanti	66
Voti favorevoli	64
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

INCIDENTE SULLA VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. Rimane ora, per compiere l'ordine del giorno, a dare lettura del progetto di legge riguardante la amministrazione superiore della pubblica istruzione come venne modificato e votato separatamente dal Senato. (Vedi vol. Documenti, pag. 364.)

A questo riguardo io credo opportuno di ricordare al Senato il tenore dell'articolo settantaquattro del nostro regolamento in conformità del quale si fa questa lettura. (Legge l'articolo 74 del regolamento)

DELLA TORRE. Je demande la parole sur l'ordre du jour; ce n'est pas que je veuille rentrer dans la discussion de la loi; mais j'ai quelques observations à faire au Sénat.

PRESIDENTE. On ne peut pas soulever une nouvelle discussion si elle a rapport à la loi.

DELLA TORRE. Je veux faire une observation d'opportunité.

PRESIDENTE. La question d'opportunité rentre dans la discussion générale; et l'article du règlement, dont je viens de donner lecture au Sénat, dit formellement que cette lecture ne peut plus donner lieu à aucune discussion.

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà assolutamente far luogo a nuove discussioni nel merito delle questioni già definite con

un voto, o ad altra qualunque; come nessun emendamento potrà essere proposto, il quale non si riferisca esclusivamente alla forma della compilazione. »

Les termes de cet article sont tellement absolus, qu'il me semble qu'il ne peut exister le moindre doute à cet égard.

DELLA TORRE. Je n'insisterai pas.

PRESIDENTE. Du reste je suis le premier à obéir au règlement.

DELLA TORRE. Je crois cependant que mes observations auraient été utiles; je voulais les faire dans l'intérêt du Sénat, et non dans mon intérêt, puisque j'ai pris la résolution de voter contre la loi.

(Il presidente legge gli articoli 1 sino all'11 del progetto di legge.)

PRESIDENTE. Si è proposto di aggiungere in quest'articolo 11, dopo le parole sono soppressi, l'aggettivo *attuale*; la quale aggiunta non tende che a chiarire il senso di quella disposizione.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale aveva proposto che si aggiungesse la parola *attuale* per precisare che non si tratta di sopprimere solamente quelli nominati in virtù della legge 4 ottobre 1848, ma tutti quelli che attualmente esistono; essendosi poi osservato che questa idea è chiarita dalle ultime parole dell'articolo stesso, credette perciò inutile una tale aggiunta.

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane qual è.

(Legge quindi l'articolo 12.)

Qui si è pure osservato che sarebbe forse bene che, dopo le parole *il Consiglio superiore di pubblica istruzione*, si aggiungessero le seguenti: *di cui all'articolo 10.*

Se nessuno si oppone, si intenderanno aggiunte queste parole.

DI COLLEGNO L. Domando la parola.

Giacchè si fa luogo a qualche mutazione di dicitura, se fosse permesso di ritornare all'articolo 10, vorrei proporre una semplice mutazione in fine di quell'articolo.

Il provveditore mandamentale non risiede nel capoluogo di provincia, ma dal modo in cui è redatto l'articolo, parrebbe che avesse questo obbligo; onde io proporrei che si mettesse un'altra espressione.

Dopo che si è detto che « nei capoluoghi di provincia risiede una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi, ed un ispettore provinciale per le scuole elementari » proporrei che si mettesse un punto e si cominciasse quindi un'alinea dicendo: « Vi sarà pure un provveditore mandamentale per uno o più mandamenti. »

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale aderisce.

PRESIDENTE. Non essendo contrastata questa variazione, l'articolo si intenderà corretto nel modo proposto dal senatore L. Di Collegno.

(Il presidente prosegue a leggere dall'articolo 13 sino al 30.)

PALLAVICINO MOSSE. La parola *porta*, che si è messa in principio dell'articolo 30 e di un altro che viene dopo, mi pare che non sia molto appropriata, che anzi non sia italiana, che sia un francesismo...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si può sostituire la parola *reca*.

PRESIDENTE. Se nessuno contrasta si muterà la parola *porta* in quella di *reca*, tanto in quest'articolo che nell'articolo 32.

(Il presidente seguita a leggere gli articoli successivi dal 31 al 35.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per osservare al Senato se non crederrebbe più oppor-

tuno di sostituire le parole *ispettori provinciali* a quelle di *ispettori delle scuole elementari*, perchè colla denominazione di *ispettori provinciali* si comprendono non solamente gli ispettori delle scuole elementari, ma anche gli ispettori delle scuole secondarie.

Dicendosi nell'articolo che gli ispettori generali devono invigilare, ciascuno sul ramo cui è addetto, l'andamento della pubblica istruzione, s'intende che non solamente gli ispettori generali devono invigilare sopra gli ispettori delle scuole elementari, ma anche sopra gli ispettori delle scuole secondarie.

Non parlandosi nell'articolo che degli ispettori delle scuole elementari potrebbe nascere il dubbio, mantenendo questa frase, che siano esclusi gli ispettori delle scuole secondarie, invece surrogandovi le parole *ispettori provinciali* ogni dubbio scompare, rimanendovi compresi.

Tale si fu d'altronde l'intendimento del Senato nell'approvare questo articolo; e andrebbe anche d'accordo con quanto si è fatto in un altro posteriore articolo.

MAMELI, relatore. Si è detto: « e per mezzo di questi all'ispettore delle scuole elementari, » perchè questi naturalmente sono sotto gli ordini degli ispettori delle scuole secondarie.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È vero; ma qui si parla della sorveglianza superiore degl'ispettori generali sopra gl'ispettori provinciali.

Se si dice unicamente, che debbano esercitare la loro sorveglianza solo sopra gl'ispettori delle scuole elementari, ne nasce la sconcezza, che anche l'ispettore generale delle scuole secondarie avrebbe sorveglianza sugli ispettori delle scuole elementari provinciali; il che non può essere. Di più: verrebbe escluso l'ispettore delle scuole secondarie, il quale debb'essere subordinato all'ispettore generale.

Dunque qui noi, invece di dire *ispettore delle scuole elementari*, diremo *ispettori provinciali*, e così comprendiamo gli uni e gli altri.

MAMELI, relatore. Non cambiandosi per niente la sostanza, si può adottare tale dizione.

PRESIDENTE. S'intenderà perciò corretto l'articolo 35 nel senso testè proposto dal ministro dell'istruzione pubblica. (Egli segue a leggere gli articoli dal 36 al 73.)

MAMELI, relatore. Il dettato di quest'articolo mi pare troppo contorto e contrario alle regole di buona grammatica, quindi ne propongo la riforma in questi termini:

« Essi fanno una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale per mezzo del regio provveditore viene comunicata alla deputazione provinciale per le sue osservazioni, e quindi trasmessa al ministro. »

L'alinea sta com'è.

PRESIDENTE. Se non vi è contestazione s'intende adottata questa dicitura più chiara nella sua costruzione.

(Legge ora i rimanenti articoli dal 74 all'84, ultimo del progetto come sopra modificato, e quindi la tabella annessa.) (Vedi vol. Documenti, pag. 339 e 363.)

Si procede allo squittinio di questo progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	40
Voti contrari	28

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la discussione delle leggi di cui si è ieri annunziata la relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA APERTURA DI UNA GALLERIA ATTRAVERSO IL COLLE DI MENOUE.

PRESIDENTE. Il senatore Mosca depone in questo momento sul banco della Presidenza la sua relazione sul progetto di legge per la apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve, che sarà data alle stampe e distribuita. (Vedi vol. Documenti, pag. 677.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.